

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Stavano lavorando sulla copertura di un capannone industriale di cui una parte era realizzata in onduline e, perciò non praticabile. Vi erano unicamente delle palanche in legno poggiate sulle orditure di ferro dei pannelli fotovoltaici dell'impianto in costruzione. Passati su una porzione di copertura in ondulina per recuperare una bobina di cavo, i due operai sfondavano l'ondulina e cadevano da una altezza di 5-6 metri.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

E' infondato l'assunto in base al quale non si sarebbe potuto parlare di "lavoro in quota" non trattandosi di un tetto spiovente ma di una copertura piana: in realtà la presenza di una parziale copertura in ondulina del capannone (alto 5-6 metri circa), inidonea a sopportare il peso dei lavoratori, rendeva necessarie le misure di protezione e prevenzione degli infortuni derivanti da lavori in quota. Di tal che, anche nel caso di specie - come correttamente puntualizzato dalla Corte distrettuale - trova applicazione la nozione suddetta, che del resto l'art. 107 del Testo Unico del 2008 riferisce a lavori comportanti rischi di caduta da un'altezza superiore ai due metri, e che é nozione di applicazione generale, al punto di non essere limitata al settore delle costruzioni edilizie, riguardando tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori (cfr. Sez. 4, n.21268 del 03/10/2012 - dep. 2013, Ciraci' e altri, Rv. 255277).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2019.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.